



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate

Il Giudice dell'Esecuzione d.ssa Maria Magri,
nel procedimento di esecuzione immobiliare **N.R.G.E. 416/2023** promossa da [REDACTED] contro
[REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- preso atto della richiesta di sospensione del processo esecutivo avanzata dal creditore procedente in data 08/08/2024 e rilevato che non vi sono ulteriori creditori muniti di titolo esecutivo;
- ritenuto che l'istanza sia ammissibile perché proposta almeno venti giorni prima del termine fissato per il deposito di offerte di acquisto;
- tenuto conto dell'adesione all'istanza del debitore;
- visto l'art. 624 *bis* c.p.c.

SOSPENDE

il processo di esecuzione sino al **08/08/2026**

AVVISA

che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo e che non saranno concesse ulteriori sospensioni

DISPONE

la pubblicazione di questo provvedimento sui siti Internet indicati nell'ordinanza di delega per la vendita al professionista delegato entro 5 giorni.

AUTORIZZA

Il debitore esecutato a rientrare nel possesso dell'immobile pignorato per il periodo della sospensione della procedura esecutiva.

Si comunichi al debitore, ai creditori, al custode e al delegato.

Bergamo, 09/08/2024

Il Giudice dell'Esecuzione

D.ssa Maria Magri